

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI BENEDETTO, LASAGNA, RIZZI,
PASTORE, LA LOGGIA, ASCIUTTI, BETTAMIO, BALDINI,
CENTARO, CORSI ZEFFIRELLI, D’ALÌ, DE ANNA, GRECO,
LAURIA Baldassare, LAURO, MANCA, MANFREDI, MANIS,
MUNDI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, TOMASSINI,
TONIOLLI, TRAVAGLIA, VENTUCCI e MUNGARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 1997

Modifiche della legge 6 dicembre 1991, n. 394:
«Legge quadro sulle aree protette»

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di cinque anni dall'entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette e dall'istituzione di vari parchi nazionali è ormai evidente a tutti che gli obiettivi che il legislatore del tempo si era prefisso non sono stati raggiunti. Tale situazione richiede radicali interventi di modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di raggiungere l'obiettivo di una reale tutela dell'ambiente compatibilmente al rispetto delle tradizioni e dell'economia delle popolazioni residenti nelle aree protette.

Motivo primo del fallimento della legge è stata l'interpretazione «statica» delle norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da parte degli organismi di gestione dei parchi i quali si sono limitati ad imporre divieti e prescrizioni vessatorie e non sono riusciti a diventare il motore dello sviluppo delle aree protette.

Tale conseguenza deriva dall'aver escluso da ogni decisione le popolazioni residenti e dall'averle relegate, di fatto, al ruolo di comparse sul palcoscenico dei parchi, al pari di specie in via di estinzione, a vantaggio di turisti e «tutori» dei parchi.

Oggi tali popolazioni sono pesantemente condizionate e svantaggiate, piuttosto che favorite, dai vincoli conseguenti all'istituzione di aree protette.

La cultura che sottintende a questi tipi di scelte non è in grado di proporre alcuna visione dinamica dei sistemi ambientali e sociali e si limita pertanto ad una rigorosa politica del rifiuto di qualsiasi iniziativa nel nome di un rigore anacronistico.

C'è anche chi sostiene poi che l'economia delle aree protette sta crescendo basandosi sull'aumento di valore degli immobili e si tratta di argomentazioni del tutto fuorvianti. L'aumento dei valori, infatti, oltre a

costituire un drammatico peso a carico di comunità fortemente depresse, costituisce l'ovvio risultato di una politica vincolistica che impedisce qualsiasi intervento e, ovviamente, fa aumentare il valore delle strutture esistenti a tutto svantaggio del circuito economico.

Conseguenza primaria di tale dato è il progressivo spopolamento delle zone interne i cui residenti, non avendo valide prospettive di sviluppo, sono costretti a cedere a turisti le loro abitazioni per cercare altrove una prospettiva di benessere che gli viene negata nei luoghi in cui sono nati. Lo spopolamento delle aree interne ha come conseguenza ulteriore l'abbandono di ogni attività produttiva primaria che è di fondamentale importanza nella manutenzione del territorio.

A questa grave situazione si aggiunge che gli organismi dei parchi, salvo poche eccezioni, non sono ancora riusciti ad elaborare validi piani di sviluppo economico ed ambientale delle aree protette, ma sono stati unicamente pronti ad imporre divieti e restrizioni ad esclusivo danno dei residenti.

A questa visione del ruolo e delle funzioni dei parchi, si deve contrapporre un parco che svolga, ad un tempo, la funzione di tutore dell'ambiente e della fauna nonché di mezzo per tramandare la cultura e le tradizioni delle popolazioni locali. In tale contesto anche l'attività venatoria, entro limiti strettamente individuati, può essere esercitata senza che tale attività sia considerata, in assoluto, come incompatibile con la tutela dell'ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che la legge quadro sulle aree protette richiede un radicale intervento di modifica che ponga le popolazioni residenti in tali aree nel ruolo di centro propulsivo sia della

tutela dell'ambiente, sia dello sviluppo economico delle stesse.

A tutte queste considerazioni sull'inadeguatezza della attuale formulazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve aggiungersi che le legittime istanze, attualmente presenti nel Paese, di gestione federale della cosa pubblica impongono una ridefinizione del ruolo del Ministero dell'ambiente ed uno spostamento di competenze alle regioni anche in ordine ai parchi.

Le modifiche introdotte hanno come obiettivo quello di consentire ai residenti nei parchi di essere i diretti responsabili dello sviluppo e della tutela del territorio in cui vivono e svolgono le loro attività.

Il principio cardine di tutta la proposta è quello dell'elettività degli organi degli enti parco da parte delle popolazioni residenti, eliminando ogni designazione dei componenti del direttivo dei parchi da parte delle autorità statali e delle associazioni ambientaliste.

Contestualmente è stato ridefinito il ruolo del Ministero dell'ambiente attribuendogli solo compiti di indirizzo. Alle regioni vengono, invece, trasferiti i poteri prima spettanti al Ministero.

Sono stati inoltre ristretti i poteri del Comitato ministeriale per le aree protette il quale ha ora compiti di indirizzo generale dell'attività delle regioni. Infine, è stata soppressa la consulta tecnica presso il Ministero dell'ambiente e le sue competenze trasferite al Corpo forestale dello Stato.

In questo contesto, è stata soppressa la suddivisione di parchi e riserve in nazionali e regionali, essendo solo necessaria, in virtù della più estesa definizione contenuta nell'articolo 2, la distinzione tra parco e ri-

serva. La loro istituzione avverrà in virtù di legge regionale.

Gli organi dell'ente parco saranno: il presidente del parco, il consiglio del parco, la giunta del parco, il collegio dei revisori dei conti, la comunità del parco ed il comitato tecnico scientifico.

Sia il presidente che il consiglio saranno eletti direttamente dai residenti del parco secondo le norme previste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. I componenti della giunta del parco saranno nominati dal presidente e sono scelti tra i membri del consiglio.

È stata inoltre modificata la procedura per la redazione del piano per il parco, principale strumento di programmazione del territorio.

Nel nuovo sistema l'adozione del piano sarà di competenza del consiglio per il parco, organo interamente elettivo, il quale, nella predisposizione del piano, dovrà utilizzare gli accordi di programma previsti dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Anche l'iniziativa per la promozione economica e sociale del parco è stata trasferita dalla comunità del parco al nuovo consiglio del parco.

Sono state inoltre apportate modifiche alla disciplina del prelievo venatorio nell'ambito delle aree contigue, ora ridefinite come «zone di confine», nonchè all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui non consente, per particolari esigenze, di abbassare l'indice di densità venatoria in specifici ambiti territoriali.

Sono state infine inserite le associazioni venatorie nel direttivo degli ambiti territoriali di caccia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Classificazione delle aree naturali protette*). - 1. Le aree naturali protette sono costituite da parchi o da riserve naturali.

2. I parchi sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, che, per i loro valori naturalistici, scientifici, paesaggistici, nonché estetici, culturali, educativi, devono essere tutelate.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi o mosaici di ecosistemi importanti per il mantenimento della biodiversità e per la conservazione delle risorse genetiche.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Le regioni provvedono alla classificazione, all'individuazione ed alla istituzione delle aree naturali protette nel rispetto del limite del 30 per cento del territorio agro silvo pastorale previsto dall'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Qualora le aree naturali rientrino nel territorio di più regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione ha luogo d'intesa tra le regioni e le

province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Comitato per le aree naturali protette*). - 1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricadono le aree protette, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 4, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. Il Comitato determina altresì i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi le regioni nella redazione del programma triennale per le aree protette, al fine di garantire l'unitarietà dei criteri di classificazione e di gestione delle aree da proteggere.

4. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato può proporre alle regioni la classificazione e l'istituzione di aree protette.

6. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

7. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

8. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di personale di enti pubblici anche economici.

9. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione delle segreteria tecnica».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun

componente del Comitato stesso, da Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

5. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente».

Art. 4.

1. L'articolo 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Misure di salvaguardia*). - 1. In caso di necessità ed urgenza, le regioni possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal

Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei perimetri urbani, individuati secondo i piani regolatori generali vigenti, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. Sono comunque fatti salvi i piani paesistici vigenti.

4. In caso di necessità ed urgenza oppure in relazione ad attività già in essere alla data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia, la regione, con provvedimento motivato, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.

5. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione alla regione.

6. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il di-

rettore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

8. Accertata l'inosservanza, l'autorità di gestione ovvero, in mancanza, la regione, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

9. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dall'assessore regionale competente in materia ambientale ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

10. Qualora, entro due anni dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia, non siano stati approvati il piano per il parco e il regolamento del parco, le misure di salvaguardia decadono».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Misure di incentivazione*). - 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive delle aree protette.

3. Tutti gli incentivi ed i finanziamenti devono essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo dei territori ricompresi nelle aree naturali protette».

Art. 6.

1. La rubrica del titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituita dalla seguente: «AREE NATURALI PROTETTE».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Norme quadro*). - 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette:

- a) la partecipazione delle province e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si

realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale, in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi e riserve utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali statali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. All'interno delle aree di tutela integrale dei parchi naturali e nelle riserve naturali

l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

6. I prelievi e gli abbattimenti di cui al comma 5 devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate».

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Istituzione delle aree naturali protette*). - 1. I parchi, individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti e delimitati in via definitiva con legge regionale.

2. Le riserve naturali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con legge regionale.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni o province autonome si procede di intesa tra gli enti interessati. Ogni regione o provincia autonoma provvederà per il territorio di sua competenza.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Ente parco*). - 1. L'ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza della regione.

2. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente del parco;
- b) il consiglio del parco;
- c) la giunta del parco;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco;
- f) il comitato tecnico-scientifico.

3. Il presidente ed il consiglio del parco sono eletti dalla popolazione residente nei territori dei parchi secondo le procedure per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali.

4. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

5. Il consiglio del parco è formato dal presidente e da dodici componenti, eletti dai residenti nei territori dei comuni ricompresi nelle aree naturali protette.

6. Il consiglio del parco elegge al proprio interno un vice presidente. Il presidente designa, secondo le norme previste per le giunte comunali, i cinque componenti la giunta del parco scelti tra i consiglieri del parco.

7. Nell'attività del consiglio e della giunta del parco si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consigli comunali e per le giunte comunali.

8. Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dalla regione, sui regolamenti e sulla adozione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto

dell'ente parco, che è adottato con decreto dell'assessore regionale competente in materia ambientale, nonchè sulle procedure per l'assunzione del direttore del parco.

9. Lo statuto dell'ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'ente parco, approvati dalla regione. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio del parco ed è formato da tre componenti scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

11. Il direttore del parco è nominato dal presidente del parco previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di quattro anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente.

12. Il comitato tecnico-scientifico è composto da cinque membri scelti tra esperti in gestione e conservazione del territorio, pianificazione territoriale, nominati dal consiglio del parco. Il comitato tecnico-scientifico svolge funzioni consultive in ordine alla gestione tecnica del parco e per l'esame delle richieste di nulla osta di cui all'articolo 13 della legge.

13. Gli organi dell'ente parco durano in carica quattro anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

14. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

15. La pianta organica di ogni ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Per ogni attività che richieda l'acquisizione di conoscenze tecniche ambientali l'ente parco richiederà pareri e consulenze, oltre che al comitato tecnico, anche ai servizi forestali dello Stato».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Comunità del parco*). - 1. La comunità del parco è costituita dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, nonché dai rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni civici frazionali facenti parte dei parchi.

2. La comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'ente parco e adotta il proprio regolamento.

3. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo;

e) sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.

4. La comunità del parco elegge al suo interno un presidente e un vice presidente. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal pre-

sidente dell'ente parco o da un terzo dei suoi componenti».

Art. 11.

1. L'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Regolamento del parco*). - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali, nonché la riproduzione di selvaggina stanziale per ripopolamenti degli ambiti territoriali di caccia e delle aree di confine di cui all'articolo 32;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, ivi comprese le attività cinofile organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nelle fasce A) e B) dei parchi sono vietate

le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, salvo che nei casi consentiti; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di mezzi distruttivi o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato inferiore a mille piedi rispetto al terreno, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono eserci-

tati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dalla regione, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel bollettino della regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune che è tenuto alla loro applicazione».

Art. 12.

1. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Piano per il parco*). - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agricole e turistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. In tali aree possono essere esercitate solo attività già esistenti in forme compatibili con il rispetto e la tutela dell'ambiente;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonchè interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione, aggiornamento ed adeguamento delle opere e delle attività esistenti;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonchè di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità nonchè allevamenti per la riproduzione di selvaggina stanziale per ripopolamenti degli ambiti territoriali di caccia e delle aree di confine di cui all'articolo 32 della presente legge;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto ed adottato dall'ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è approvato

dalla regione entro i successivi quattro mesi.

4. Nella predisposizione del piano l'ente parco procederà d'intesa con le province, i comuni e le amministrazioni separate dei beni civici frazionali, ove esistenti, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1991, n. 142. A tal scopo l'iniziativa per l'accordo di programma sarà di competenza del presidente del parco.

5. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle province e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

6. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro dodici mesi dalla istituzione dell'ente parco, alla regione si sostituisce un rappresentante del Ministero dell'ambiente il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il piano è approvato dal Ministro dell'ambiente che decide in via definitiva.

7. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, l'assessore regionale competente in materia ambientale si sostituisce all'amministrazione inadempiente, e provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

8. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

9. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

10. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati».

Art. 13.

1. L'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Nulla osta*). - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al nulla osta dell'ente parco.

2. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del consiglio direttivo al comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 9».

Art. 14.

1. L'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Iniziativa per la promozione economica e sociale*). - 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, il consiglio del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco.

2. A tal fine il consiglio del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente

anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere della comunità del parco ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità che soddisfino le finalità del parco.

5. L'ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

Art. 15.

1. L'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Acquisti, espropriazioni ed indennizzi*). - 1. L'ente parco, nel quadro

del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, danno luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco.

3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'ente parco deve esercitare la prelazione entro sei mesi dalla trascrizione dell'atto di vendita o del preliminare di vendita.

7. L'ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità».

Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Riserve naturali*). - 1. La legge regionale istitutiva delle riserve natu-

rali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dalla regione nei termini stabiliti dalla legge istitutiva della riserva stessa.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva. Qualora nel perimetro della riserva vi siano porzioni di terreno di proprietà di privati, i privati hanno facoltà di cedere i predetti terreni alla regione al prezzo di mercato determinato d'accordo tra le parti.

Art. 17.

1. L'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Vigilanza e sorveglianza*). -

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla regione.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso la regione e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale

degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

3. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2 alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza».

Art. 18.

1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Aree di confine*). - 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente in base alle norme vigenti in materia.

2. All'interno delle aree che rientrano nelle lettere *c*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 12, le regioni, sentiti gli enti di gestione, possono disciplinare l'esercizio della caccia, secondo l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dando priorità ai residenti dei comuni interessati.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

4. Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni.

5. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta».

Art. 19.

1. La consulta tecnica è soppressa. Le sue competenze sono trasferite al Corpo forestale dello Stato.

2. Il titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato.

3. Tutte le norme che non sono compatibili con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 20.

1. Nell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 1, dopo le parole: «e le province interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le associazioni venatorie maggiormente rappresentative». Dopo il comma 3 del predetto articolo è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, su richiesta motivata degli organi direttivi degli ambiti territoriali, sentita la regione interessata, può fissare, per determinati ambiti territoriali, un indice di densità venatoria inferiore a quello minimo di cui al comma 3».

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. Gli enti di gestione dei parchi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, dovranno essere sostituiti dai nuovi organismi di gestione eletti ai sensi delle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministero dell'ambiente e le regioni, ognuno secondo le proprie competenze, entro il medesimo termine, provvederanno a dare attuazione alle norme contenute nella presente legge anche mediante il trasferimento di funzioni alle regioni ove necessario.